



CITTA' di CANICATTI'

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DIREZIONE III

Servizi tecnici territoriali, Sviluppo economico, Patrimonio e Beni confiscati

Posizione Organizzativa n. 4

Urbanistica - Sviluppo economico - Patrimonio - Beni confiscati

Servizio Urbanistica

C.A.P. 92024 - Tel. 0922-734307/309

PEC: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

P.IVA 00179660840

Prot. n. 13808 del 04 APR. 2023

Risposta a nota n. _____ del _____

Allegati n. _____

OGGETTO: [ID: 9067] Parere tecnico - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un parco eolico costituito da n. 9 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 64,8 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Canicatti (AG)

PROPONENTE: AKRA Wind s.r.l.

PEC

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e
la Qualità dello Sviluppo
va@pec.mite.gov.it

Spett.le
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Spett.le
AKRA Wind s.r.l.
akrawindsrl@cert.studiopirola.it

Spett.le
Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

U
COMUNE DI CANICATTI '
Comune di Canicatti
Protocollo N.0013808/2023 del 04/04/2023

Spett.le
Regione Siciliana
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Ambiente
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Spett.le
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
protocollo@pec.provincia.agrigento.it

Spett.le
Ente Gestore della ZSC - Lago Soprano
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

Spett.le
Comune di Racalmuto
comunediracalmuto.ag@pec.it

Spett.le
Comune di Grotte
comunedigrotte@pec.it

Spett.le
Comune di Comitini
info@pec.comune.comitini.ag.it

Spett.le
Comune di Favara
comune.favara@pec.it

1. PREMESSE

In riscontro alla nota di codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 31073 del 03.3.2023, pervenuta il 06.3.2023 al prot. n. 9427, con cui si dà comunicazione della procedibilità dell'istanza di cui alla procedura in oggetto e si invitano gli Enti pubblici coinvolti ad esprimere il parere di competenza, si riportano di seguito le valutazioni e verifiche di questa Amministrazione Comunale.

Dapprima, si evidenzia che l'*Avviso al pubblico* è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07.3.2023, reg. n. 2023/459.

Si premette pure che le valutazioni e verifiche di cui al presente parere sono limitate al territorio del Comune di Canicattì, restando, pertanto, salvo quanto di competenza degli altri Comuni interessati e dei diversi Enti e/o Organi coinvolti.

2. PROGETTO

Il progetto è stato acquisito dal sito web del Ministero Ambiente, utilizzando il link riportato nella citata nota ministeriale prot. n. 31073/2023.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le odierne verifiche vengono effettuate in riferimento alla seguente normativa:

- D.M. 3.4.2000;
- legge regionale 3.5.2001, n. 6, art. 91;
- D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, e in particolare l'art. 12, c. 7;
- legge 04.02.2005, n. 11;
- legge regionale 11.4.1981, n. 65;
- D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, e in particolare l'art. 142;
- D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, e in particolare l'art. 25;
- circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 10.2.2005;
- D.A. 28.4.2005 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
- D.P.C.M. 12.12.2005;
- D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- circolare dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. del 26.5.2006, n. 14;
- circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30.5.2006;
- circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 14.12.2006 n. 17;
- deliberazione G.R. 03.02.2009, n. 1 (D.P.R.S. 09.3.2009);
- D.M. 10.9.2010;
- D.P.R.S. 18.7.2012, n. 48;
- legge regionale 20.11.2015, n. 29;
- D.P.R.S. 10.10.2017, n. 26;
- D.Lgs. 8.11.2021, n. 199;
- PEARS 2030, approvato con deliberazione della Giunta della regione Siciliana n. 67 del 12.02.2022;
- **Piano Regolatore Generale** (variante generale), adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione del 5-6 luglio 2002, n. 41 e approvato con Decreto Dirigenziale dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Urbanistica n. 259 del 15.3.2006 con prescrizioni, i cui Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione sono stati modificati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 12.2.2008 e n. 13 del 18.3.2008, esecutivi giusta Determinazione Dirigenziale n. 182 del 6.5.2010. Inoltre, il R.E. e le N.T.A. sono stati modificati con Deliberazioni Consiliari n. 66 del 30.11.2018, n. 56 del 23.7.2019, n. 29 del 29.6.2020 e n. 15 del 06.3.2023. In data 01.10.2022 è entrato in vigore il "Regolamento tipo edilizio unico", approvato con DPRS n. 531 del 20.5.2022, le cui disposizioni prevalgono sulle norme del citato regolamento edilizio comunale;
- **«Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento»**, adottato, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e del Regolamento di cui al R.D. n. 1357/1940, col D.A. n. 7 del 29.7.2013 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, la cui normativa è modificata dal D.A. n. 46/GAB del 29.11.2018 come sostituito dal D.A. n. 62/GAB del 12.6.2019 del medesimo Assessorato, e approvato con D.A. n. 64/GAB del 30.09.2021 (S.O. alla G.U.R.S. n. 48 del 29.10.2021, p. I) del citato Assessorato.

4. FASI DELL'ISTRUTTORIA

Le verifiche sono state svolte con l'ausilio dei vari portali GIS (SITR, Google Maps, ...) e supporti cartografici del vigente Piano Regolatore Generale, Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento e Catasto.

Si evidenzia che questo Comune non è a conoscenza degli esiti dei pareri e valutazioni di competenza degli altri Enti e Organi coinvolti.

5. OSSERVAZIONI DEI CITTADINI

Alla data odierna non sono pervenute alcuna formale richiesta di chiarimenti o osservazioni di cittadini. Alcuni hanno chiesto verbalmente notizie, che l'Ufficio ha fornito.

6. INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Per analoghe procedure a quella in argomento, l'Amministrazione Comunale e il Consiglio Comunale hanno espresso il proprio dissenso in diversi momenti. In particolare, l'A.C. ha rilasciato parere contrario per tutti gli impianti eolici proposti sul territorio comunale. Il Consiglio Comunale, tra l'altro, con deliberazioni n. 83 del 23.11.2006 e n. 98 del 08.11.2007, che si rilevano sempre attuali, ha sempre auspicato la rinuncia ai progetti da parte delle ditte proponenti e impegnato l'Amministrazione medesima a sospendere il rilascio di qualsiasi autorizzazione di competenza comunale, evidenziando, tra l'altro:

a) come gli impianti eolici creano un impatto sul paesaggio, che solleva opposizioni tra la popolazione e che si reputano insufficienti gli eventuali strumenti di mitigazioni sul paesaggio, che peraltro risultano in conflitto con gli strumenti di mitigazione anche della fauna;

b) che il territorio agreste canicattinese è abitato dalle famiglie nel periodo aprile-settembre.

7. DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA E VALUTAZIONI TECNICHE

7.1 PIANO REGOLATORE GENERALE

Le opere in progetto ricadenti nel Comune di Canicatti sono proposte principalmente su spazi, aree e terreni ricadenti nei fogli catastali 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 23 - 24 - 25 - 26 e 29, salvo altri. Di seguito si riportano le ubicazioni catastali degli aerogeneratori e della Sottostazione Elettrica:

Aerogeneratore	Foglio	Particella
1	29	194
2	26	22
3	26	64 - 67
4	2	82
5	1	62
7	2	201 - 202
8	2	297
9	2	320
10	2	116
SSE	1	446

I terreni interessati dagli aerogeneratori, dalla SSE, dalla viabilità in progetto e da alcuni cavidotti ricadono in zona "E1 - Aree agricole normali". Altri cavidotti interessano strutture stradali pubbliche esistenti e ricadono in parte anche in zona "D1 - Aree produttive industriali" del vigente Piano Regolatore Generale.

In relazione all'ubicazione, per quanto possibile rilevare dalle planimetrie prodotte, si fa presente come le distanze degli aerogeneratori dai confini di particelle non sono dichiarate. Di contro, rilevando la mancanza di una planimetria catastale di dettaglio su cui siano riportate le varie opere, per quanto è possibile leggere graficamente le planimetrie

progettuali, gli aerogeneratori e la SSE sono posti a confine di particelle o di strade comunali, in contrasto con le distanze prescritte dalle norme tecniche d'attuazione del vigente P.R.G. sia per le zone E che per le zone D, dove le distanze da rispettare sono pari a:

	<i>Zona D1</i> <i>Aree produttive industriali</i>	<i>Zona E1</i> <i>Aree agricole normali</i>
distanza dai confini	m. 7,50	m. 5,00
distanza dalle strade	m. 10,00 o maggiore prescritta dal C.d.S.	m. 10,00 o maggiore prescritta dal C.d.S.

Gli aerogeneratori nel loro massimo ingombro nell'attività di produzione invadono anche ulteriori particelle, che tuttavia non sono censite in progetto se non nell'elaborato "Piano particellare di esproprio", quale "Proiezione a terra aerogeneratore" da indennizzare, che tuttavia comportano una concreta presenza fisica sul soprassuolo.

A rigore la tipologia dell'intervento proposto, pur non compatibile con la destinazione urbanistica della zona "E1", rimarrebbe ammissibile ai sensi dell'art. 12, c. 7, del D.Lgs. n. 387/2003, non immediatamente applicabile in Sicilia, Regione a statuto speciale, considerata la specifica autonomia legislativa in materia, e, pertanto, subordinata al procedimento di cui all'art. 7 della L.R. n. 65/1981.

E' rilevante segnalare come a m. 1.800 dall'aerogeneratore n. 1, m. 2.200 dall'aerogeneratore n. 3, m. 2.700 dall'aerogeneratore n. 1, m. 3.000 dall'aerogeneratore n. 5, è presente *Villa Firriato*, inserita nell'elenco dei beni immobili storico-artistici ed architettonici, giusta D.A. BB.CC.AA. della Regione Siciliana n. 5438 del 28.4.1992. La villa è ubicata all'interno di un'area titolata dal P.R.G. quale zona "E3 - Zone agricole di tutela". Inoltre, le zone E3 sono le parti del territorio agricolo che, per le loro caratteristiche paesaggistiche ed ambientali o per la presenza di singolarità orografiche di rilievo che contraddistinguono e contribuiscono a qualificare il paesaggio agrario, devono essere sottoposte ad un particolare regime di protezione (art. 37 delle N.T.A. del PRG).

In più, gli aerogeneratori sono posti nelle vicinanze di «**Beni culturali isolati - Manufatti e fabbricati rurali di interesse storico-documentativo**» (regolamentati e tutelati dall'art. 40 delle N.T.A. del P.R.G.) e, più precisamente distano da loro secondo la seguente tabella:

AEROGENERATORE	DISTANZA (metri)	BENE CULTURALE ISOLATO
1	850	10 "Masseria Giglio"
1	2.400	25 "Casa La Lumia (Villa Ferriato)"
1	2.300	26 "Casa in C.da Firriato"
1	2.400	27 "Casalotti"
1	1800	28 "Casa Bilanno"
2	550	10 "Masseria Giglio"
3	650	10 "Masseria Giglio"
4	400	5 "Masseria Graziano"
4	600	7 "Masseria Perciata"
4	750	8 "Guadagnini"
5	900	1 "Casa Canalotto"
5	350	4 "Casa Caramazza"
5	700	5 "Masseria Graziano"

5	900	6 "Casa Graziani"
5	750	7 "Masseria Perciata"
8	1.800	5 "Masseria Graziano"
9	1.100	5 "Masseria Graziano"
10	1.600	5 "Masseria Graziano"
SSE	400	4 "Casa Caramazza"
SSE	700	6 "Casa Graziani"
SSE	650	7 "Masseria Perciata"

I suddetti *Beni culturali isolati* sono complessi edilizi e fabbricati rurali che, per il fatto di essere stati elementi di aggregazione della antica organizzazione feudale delle campagne, per l'interesse architettonico o etnoantropologico, ovvero per la collocazione in punti singolari del paesaggio agrario e per la perfetta integrazione ambientale, costituiscono fondamentali risorse sulle quali far leva ai fini di una riorganizzazione delle aree extraurbane.

7.2 PIANO PAESAGGISTICO degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento

Le aree interessate dal parco eolico ricadono all'interno del Paesaggio Locale 33 "Vigneti di Canicatti" del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 della Provincia di Agrigento. Detto paesaggio locale si sviluppa nell'entroterra, in corrispondenza del territorio comunale di Castrofilippo e Canicatti che occupa quasi per intero, interessando anche piccole porzioni dei territori comunali di Racalmuto, Favara e Naro. Si tratta di una vasta area collinare, che si articola intorno a una serie centrale di rilievi e creste digradanti ai lati del paesaggio in pendici argillose verso le piane fluviali del vallone Gallo D'Oro e delle aste fluviali minori facenti capo ai bacini idrografici del Salso e del Naro.

Gli Obiettivi di qualità paesaggistica sono indirizzati alla:

- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del pianoro e delle colline;
- fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico;
- riqualificazione ambientale paesaggistica dell'insediamento collinare;
- conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);
- recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

Gli Indirizzi prescrivono:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali;
- ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili;
- nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico;

- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;

- valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente "Beni isolati";

- recupero del valore formale della città storica;

- contenimento della crescita urbana e riduzione del consumo di suolo, conservazione e riqualificazione del rapporto della città con la campagna;

- la conservazione delle aree con vegetazione seminaturale di pregio e del verde storico;

- mantenimento dei margini della città, in modo da preservare la forma urbana e il rapporto tra la città e le pendici della vallata nella quale si colloca, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e colline circostanti.

- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio;

- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;

- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);

- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

- utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza;

- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;

- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche d'ingegneria naturalistica;

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;

- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le prescrizioni di tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia".

In aree di tutela 2 non è consentito, tra l'altro, realizzare, tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la

produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti.

Inoltre, il Piano Paesaggistico prevede che i progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non preclusi dalla normativa, debbono essere accompagnati, ai fini del Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i.

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio:

- impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici.

Nella progettazione degli impianti tecnologici, di cui alle opere elencate in premessa, si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti inclusi antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente. Vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui all'art. 20 delle N.d.A. del Piano.

La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Agrigento, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Tale vulnerabilità, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in cui la realizzazione degli impianti non è specificatamente preclusa, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I siti interessati dagli aerogeneratori rientrano tra le *componenti del paesaggio agrario* (art. 14 delle N.d.A.), tra le *componenti geomorfologiche* (art. 11 delle N.d.A.) e tra le *componenti idrologiche e delle aree umide* (art. 11 delle N.d.A.) del citato Piano Paesaggistico, restando salva l'osservanza delle norme, eventuali altre componenti e prescrizioni ed indirizzi programmatici e pianificatori previsti dal medesimo Piano. Inoltre, in relazione allo stesso piano, si ha che:

- l'aerogeneratore n. 2 lambisce l'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B)- Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi l'«Area con livello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», invadendola comunque con la proiezione delle pale;

- gli aerogeneratori n. 2 e n. 3 sono posti ad una distanza di circa m. 160 dall'area catalogata come «Ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico» e quindi dall'«Area con livello di **tutela 2** (art. 20 delle N.d.A.)»;

- l'aerogeneratore n. 1 è posto ad una distanza di circa m. 700 dall'area definita quale «Aree e siti di interesse archeologico - comma 1, lett. m)» e quindi «Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», nonché dall'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art.

134, lett. B)- Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi dall'«Area con livello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)»;

- l'**aerogeneratore n. 7** è ubicato a circa m. 50 dall'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B) - Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi dall'«Area con livello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», invadendola comunque con la proiezione delle pale;

- l'**aerogeneratore n. 10** è ubicato a circa m. 200 dall'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B) - Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi «Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)»;

- l'**aerogeneratore n. 8** è ubicato a circa m. 250 dall' «Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B) - Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi «Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)»;

- l'**aerogeneratore n. 9** è posto ad una distanza di circa m. 250 dall'area classificata come «Aree e siti di interesse archeologico - comma 1, lett. m)» e quindi «Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», nonché a circa m. 300 dall'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B) - Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi dall'«Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)»;

- l'**aerogeneratore n. 4** è posto ad una distanza di circa m. 550 dall'area catalogata come «Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di rimboschimento - comma 1, lett. g)» e quindi dall'«Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», a circa m. 600 dall'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B) - Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi dall'«Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», nonché a circa m. 700 da «Aree e siti di interesse archeologico - comma 1, lett. m)» e quindi dall'«Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)»;

- l'**aerogeneratore n. 5** è posto ad una distanza di circa m. 600÷750 dalle aree classificate come «Aree e siti di interesse archeologico - comma 1, lett. m)» e quindi «Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», a circa m. 800 dall'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B) - Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi «Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», e a circa m. 1.200 dall'area catalogata come «Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di rimboschimento - comma 1, lett. g)» e quindi dall'«Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)»;

- la **SSE** è proposta ad una distanza di circa m. 600÷1.000 dalle aree classificate come «Aree e siti di interesse archeologico - comma 1, lett. m)» e quindi «Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», a circa m. 700 dall'«Area soggetta al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. B) - Aree di cui all'art. 142 e precisamente su fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. C)» e quindi dall'«Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)», e a circa m. 1.100 dall'area catalogata come «Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di rimboschimento - comma 1, lett. g)» e quindi dall'«Area con libello di **tutela 1** (art. 20 delle N.d.A.)».

7.3 ALTRO

Le aree interessate non ricadono in Siti d'Importanza Comunitaria (SIC), in Zone di Protezione speciale (ZPS) o in Zone Umide di Importanza Internazionale.

In relazione alla verifica delle interferenze con il sito della Rete Natura 2000 denominato **"ZSC - Lago Soprano - Codice ITA050003"**, area naturale protetta nazionale denominata **"Riserva Naturale Orientata Lago Soprano - Codice EUAP 1096"**, ricadente nel Comune di Serradifalco (CL) resta salva ogni verifica da parte degli Enti preposti alle relative gestione e tutela.

8. VERIFICA INSEDIAMENTI ABITATIVI

Il tempo concesso, entro cui esprimere le odierne valutazioni, si rileva irrisorio per effettuare le verifiche dei residenti presenti nelle contrade interessate dall'iniziativa in progetto. Dagli elaborati progettuali, è emerso che nei raggi di m. 200 e m. 350 dagli aerogeneratori non si rileverebbero insediamenti abitativi.

E', comunque, doveroso rilevare che tale accertamento necessiterebbe di essere approfondito ed ampliato ove si confermi che la limitazione dell'area su cui estendere tale verifica non sia m. 350, ma m. 5.000, come previsto dalla circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 14.12.2006 n. 17. Ciò anche per rilevare la distanza da eventuali insediamenti abitativi composti da almeno 5 nuclei familiari residenti stabilmente.

Tuttavia, è opportuno evidenziare che il territorio canicattinese presenta una densità abitativa di tipo stagionale non irrilevante, riflesso di una consolidata tradizione della popolazione cittadina, che dal mese di maggio a settembre vede i canicattinesi abbandonare le abitazioni urbane per soggiornare nelle case di campagna.

Inoltre, si fa presente che questa verifica dovrebbe interessare anche il territorio dei Comuni di Racalmuto, Bompensiere, Montedoro, Serradifalco, Caltanissetta e Delia.

9. CONTESTO AMBIENTALE

Circa il contesto ambientale, è opportuno chiarire che in questa sede si circoscrive la verifica dell'inserimento ambientale dell'impianto eolico alla valutazione paesistica, tralasciando gli effetti sulle altre componenti ambientali (atmosfera, sistema idrogeologico e geologico, clima, acustico, campi elettromagnetici, salute, flora, fauna), che si ritengono essere oggetto di valutazioni da parte degli Organi proposti alle rispettive tutele.

La diffusione di simili impianti in un'area abitata, seppur stagionalmente, risulterebbe incompatibile con i valori socio-culturali ed economici, così come richiamato nel parere di questa Amministrazione Comunale formulato per analoghi precedenti casi.

E' opportuno in questa fase ricordare come gli orientamenti delle principali associazioni ambientaliste (superfluo sottolineare il loro indirizzo favorevole allo sviluppo dell'eolico) prevedono di evitare la disposizione sulle zone più visibili.


E proprio le zone in esame, che circoscrivono, tra le altre, le contrade interessate dal parco eolico ed insediate, sono ben visibili anche dalla Strada Statale 640 "Porto Empedocle-Caltanissetta", oggi *raddoppiata* e denominata **"Strada degli scrittori"**, su cui fronteggia anche la nuova zona industriale.

In merito, come si rileva dal sito istituzionale dell'ANAS, *la Strada Statale 640, precedentemente chiamata "di Porto Empedocle", è stata rinominata "Strada degli Scrittori" in onore dell'itinerario che ripercorre i luoghi vissuti e amati dagli scrittori siciliani e quelli descritti nei loro romanzi. Il progetto è nato da un'idea del giornalista Felice Cavallaro che – coinvolgendo intellettuali, istituzioni nazionali e comunità locali – ha proposto di intestare agli scrittori siciliani la SS640. Una strada che unisce cultura e turismo, conservando la memoria di grandi autori come Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Antonio Russello, Pier Maria Rosso di San Secondo e molti altri. Il programma di valorizzazione della "Strada degli Scrittori" è promosso dal Consorzio Distretto Turistico Valle dei Templi e sostenuto da Anas, anche con la predisposizione di apposita cartellonistica turistica.*

I terreni canicattinesi sono in parte intensamente coltivati a vigneto e frutteto; colture che rappresentano la fonte economica principe dell'attività agricola canicattinese, e in parte a seminativo.

E' bene ricordare che il territorio comunale vanta due riconoscimenti IGP ai sensi del Reg. CE n. 2325/97 (GUCE L. 322/97 del 25.11.1997). Uno è stato assegnato all'«*Uva da tavola di Canicatti*» e l'altro alla «*Pesca di Delia*». In tale direzione il Comune di Canicatti salvaguarda il comparto agricolo-imprenditoriale che ha molto investito e continua ad investire per lo sviluppo futuro. Conseguentemente, la valutazione di compatibilità non va limitata alle sole aree direttamente interessate dal parco eolico, ma deve necessariamente essere estesa alle aree limitrofe allo stesso e all'intero territorio, nel senso più ampio.

Il territorio individuato dal parco eolico risulta infatti altamente vocato alla coltivazione dell'«*Uva da tavola IGP*» come si evince nella sottostante mappa, pubblicata sul sito del "Consorzio tutela e promozione dell'uva da tavola di Canicatti IGP":



Inoltre, l'Amministrazione Comunale ha conoscenza che la Regione Siciliana, Assessorato dell'Agricoltura, ha concesso ad imprenditori agricoli canicattinesi sostegni nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2020.

Ed ancora, il D.P.R.S. 10.10.2017, n. 26, individua all'art. 9, c. 1, le "Aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni ed aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione", definendo quelle di particolare attenzione, ai fini della realizzazione di impianti di tipo EO3, le aree di pregio agricolo dove si realizzano le produzioni di eccellenza siciliana (produzioni biologiche, DOC, DOCG, DOP, IGP, STG e tradizionali). Pertanto, il parco si rileva non compatibile con le suddette aree. Inoltre, il medesimo art. 9 definisce al comma 2 di particolare attenzione, ai fini della realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica di tipo EO1, EO2, EO3, i siti agricoli di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione, così come individuati nella misura 10.1.d del PSR Sicilia 2014/2020.

Mentre al comma 2 prescrive che il proponente la realizzazione di impianti in una o più aree di cui al comma 1 acquisisce apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dall'utilizzatore del fondo sito in quell'area, nella quale è specificato se nel fondo sono realizzate o meno le produzioni di cui al precedente comma 1 nell'ultimo quinquennio e se, inoltre, le medesime produzioni beneficiano o hanno beneficiato o meno nell'ultimo quinquennio di contribuzioni erogate a qualsiasi titolo per la produzione di eccellenza siciliana; la verifica delle suddette dichiarazioni è demandata al Dipartimento regionale dell'agricoltura per il rilascio di specifico parere.

Il medesimo DPRS all'art. 5 individua le aree che presentano vulnerabilità ambientali per gli impianti di tipo EO1, EO2, ed EO3 in quelle nelle quali è apposto il vincolo

idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267. Conseguentemente, il parco eolico con gli aerogeneratori nn. 4 - 7 - 8 - 9 e 10 si rileva non compatibile col il territorio sottoposto a tale vincolo.

In merito agli scavi necessari per la realizzazione dei cavidotti, il progetto prevede una larghezza di ripristino della pavimentazione stradale manomessa non conforme alle previsioni regolamentari vigenti nel Comune di Canicattì, che prescrivono una fascia minima di ripristino.

Il progetto in esame non si rilevarebbe congruente pure con il **Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia (PEARS 2030)**, il quale prescrive che le installazioni degli impianti a terra dovranno prioritariamente interessare le "aree attrattive", intendendo per esse le cave e miniere dismesse, le discariche abbandonate, i Siti di Interesse Nazionale, le aree industriali, commerciali, le aree PIP, le aree ASI e le aree eventualmente comprese tra le stesse senza soluzione di continuità che non abbiano le caratteristiche e le destinazioni agricole. Inoltre, parte della produzione da impianti a terra si concentrerà sui terreni agricoli degradati, intesi come quei terreni con destinazione agricola, ma che da oltre 10 anni non sono oggetto di produzione agricola ed allevamento. Infine, la quota relativa agli impianti a terra su terreni agricoli dovrà favorire la valorizzazione della produzione agricola ed essere di supporto alla competitività delle aziende, con un impatto che sarà mitigato da un'attenta progettazione architettonica e paesaggistica, e compensato da adeguate misure (agricoltura di precisione e agri-voltaico).

Il medesimo PEARS attribuisce alla limitazione del consumo di suolo un valore prioritario per il settore eolico, limitando i nuovi interventi al *revamping* e *repowering* degli impianti esistenti.

Il PEARS, anche alla luce di recenti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, persegue un approccio "in negativo", in conformità con il D.M. 10.9.2010, il D.P.R.S. n. 48 del 18.7.2012, la L.R. n. 29 del 20.11.2015 e la D.G.R. n. 241 del 12.7.2016, individuando aree non idonee alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile per gli impianti eolici, incentivando soltanto il mini eolico di piccola taglia.

In forza dell'art. 20, c. 8, lett. c-quater) del **D.Lgs. n. 199/2021, l'impianto eolico in oggetto ricade in aree non idonee, essendo gli aerogeneratori e la SSE ubicati all'interno della fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela, determinata considerando una distanza di sette chilometri dal perimetro dei medesimi beni (citati *Villa Firriato*, aree archeologiche, boschi, fiumi, ...).**

Ed ancora, l'area di localizzazione di un impianto eolico potrà considerarsi idonea a condizione di rientrare in una delle seguenti tipologie individuate dal predetto art. 20:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ...;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica ...;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

In analoga direzione, ma con azione non derogante della citata fascia di rispetto, va anche l'art. 8 del D.P.R.S. 10.10.2017, n. 26, che individua le aree di particolare attenzione paesaggistica in quelle ricadenti nell'ambito e in vista delle aree indicate all'art. 134, c. 1, lett. a) e c) del D.Lgs. n. 42/2004 ovvero in prossimità degli immobili ivi elencati dall'art. 136, c. 1, lett. a) e b), ponendo gli impianti alla disciplina di cui all'art. 152 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si rileva, ancora, la mancata possibilità di accertare il rispetto della distanza prescritta da altri impianti di fonte rinnovabile eventualmente esistenti o previsti nel territorio canicattinese e nei comuni vicini. La tavola "IT-VesAKR-BFP-ENV-DW-004" non risulta aggiornata, in quanto non sono indicati altri impianti fotovoltaici già proposti (alcuni già approvati) e il parco eolico proposto sui Comuni di Canicattì, Naro, Castrolibero Agrigento e Favara (codice identificativo del procedimento amministrativo del Ministero dell'Ambiente: 8758, il cui iter allo stato non è ancora definito).

10. ULTERIORI RILIEVI

La presenza degli aerogeneratori si rilevarebbe, altresì, incompatibile con la necessità di tutelare la quiete e la salute pubblica della popolazione e degli operatori economici che esercitano le attività nelle aree limitrofe. Infatti, il livello delle emissioni sonore generate e propagate dagli aerogeneratori sarebbe udibile a molte centinaia di metri, arrecando certamente grave disturbo e disagio. In merito la ditta proponente dà atto che al completamento delle opere non sarebbero da escludere, a seguito di un'analisi strumentale fonometrica, delle criticità.

Inoltre, il progetto non propone la quantificazione delle misure di compensazione, di cui comunque si chiede sin d'ora l'attuazione, considerato che trattasi di impianto tra l'altro ad elevato impatto ambientale e territoriale.

Restano demandate ai competenti gestori le verifiche e nulla-osta per le interferenze dei cavidotti con gli altri impianti a rete (metanodotti, elettrodotti, acquedotti, ferrovie, strade, etc.).

Infine, si rappresenta che la società è tenuta a versare i diritti di istruttoria (€ 250,00) e di segreteria (€ 60,00) a questa Amministrazione Comunale.

11. CONCLUSIONI

Per i rilievi, considerazioni e verifiche sopra riportati, la valutazione di impatto ambientale, per quanto di competenza di questo Comune, non può trovare favorevole accoglimento.

Con salvezza dei pareri, nulla-osta, visti e/o provvedimenti di competenza di altri Uffici, Enti e/o Organi.

addì, 31 marzo 2023



IL RESPONSABILE P.O. N. 4
(Geom. Antonio La Vecchia)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antonio La Vecchia".

L'Amministrazione Comunale di Canicattì fa proprie le superiori considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere della Direzione III - Posizione Organizzativa n. 4, da cui si rileva la non conformità del parco eolico in oggetto alla vigente normativa.

addì, 31 marzo 2023

IL SINDACO
(Rag. Vincenzo Corbo)

A circular blue ink stamp from the Comune di Canicattì, Agrigento. The outer ring contains the text "COMUNE DI CANICATTI" at the top and "AGRIGENTO" at the bottom. In the center, there is a heraldic emblem featuring a shield with a scale of justice and a sword, surrounded by a laurel wreath.



CITTA' di CANICATTI'

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DIREZIONE III

Servizi tecnici territoriali, Sviluppo economico, Patrimonio e Beni confiscati

Posizione Organizzativa n. 4

Urbanistica - Sviluppo economico - Patrimonio - Beni confiscati

Servizio Urbanistica

OGGETTO: [ID: 9067] Parere tecnico - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un parco eolico costituito da n. 9 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 64,8 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Canicattì (AG)

PROPONENTE: AKRA Wind s.r.l.

PEC

Spett.li
Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la
Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS

va@pec.mite.gov.it

Presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di parere tecnico

Il sottoscritto La Vecchia Antonio, nella qualità di responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 "Urbanistica - Sviluppo economico - Patrimonio - Beni confiscati" del Comune di Canicattì (AG), domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale sito in Canicattì (AG), Corso Umberto I n. 59 (cap 92024), tel. 0922-734307/284/225/309, email: an.lavecchia@ucomune.canicatti.ag.it - PEC: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it, in riscontro alla vostra nota prot. n. 31073 del 03.3.2023, trasmette parere tecnico di competenza.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le osservazioni contenute nell'allegata nota prot. n. **13808** del **04.4.2023**, saranno pubblicate sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

addì, 04 aprile 2023

IL RESPONSABILE P.O. n. 4
(Geom. Antonio La Vecchia)